



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

ROMA

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

Tel. 06/656171 – 0665617303

ORDINANZA

“REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO E L’USO DEL PORTO TURISTICO DI ROMA

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

- VISTA** l’istanza assunta al protocollo n.12460 in data 27.05.2023 dalla delegazione di Spiaggia di Ostia, presentata dal Sig. Donato PEZZUTO, in qualità di Amministratore giudiziario e dal Sig. Stefano CAVALLARI quale ‘Amministratore Unico della Gestione Servizi Porto di Roma S.r.l. richiedono la modifica e l’approvazione di alcuni articoli del “Regolamento per l’esercizio e l’uso del porto Turistico di Roma.
- Il parere favorevole della Delegazione di Spiaggia di Ostia prot. Nr. 15013 del 03.06.2023;
 - Il foglio Prot.35480 del 24.05.2023 dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - L’Ordinanza n. 20/2010 in data 27.04.2010 di questa Capitaneria di Porto relativa all’approvazione del “ **REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO E L’USO DEL PORTO TURISTICO DI ROMA**”
 - l’atto di sottomissione n. 127 del registro degli atti, n. 430 di repertorio, stipulato in data 10.08.1998, con il quale l’Amministrazione Marittima ha autorizzato la “A.T.I. Attività Turistiche Imprenditoriali S.p.A.” con sede in Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi n. 84, all’occupazione di una zona demaniale marittima e specchio acqueo in località Idroscalo di Ostia Lido del Comune di Roma, allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico;
 - l’atto formale n. 129 del registro degli atti, n. 329 di repertorio, stipulato in data 30.10.2001, con il quale l’Amministrazione Marittima ha assentito in concessione alla “Porto Turistico di Roma S.r.l.” il porto turistico di Ostia;
 - il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*”;
 - l’Ordinanza N. 56/2014 in data 29.05.2014 di questa Capitaneria di Porto relativa all’approvazione del “*Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma*”;
 - gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

E’ approvato l’allegato Regolamento per l’esercizio e l’uso del porto Turistico di Roma, in concessione alla “Porto alla “Porto Turistico di Roma S.r.l. (di seguito definito “Regolamento”).

Art. 2

Eventuali proposte di modifica dovranno essere comunque preventivamente sottoposte al vaglio dell'Autorità Marittima

Art. 3

La presente Ordinanza entra in vigore alla data odierna, ed ABBROGA e sostituisce l'ordinanza n.20/2010 datata 27.04.2010

Art. 4 (Disposizioni finali e sanzioni)

- I contravventori alla presente ordinanza,
- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
 - b) negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino

Fiumicino, _____

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe STRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI ROMA

(Aggiornato al 15/06/2023)

CAPO 1° NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso del porto turistico in concessione alla società Porto Turistico di Roma s.r.l. in virtù dell'atto formale n.129 rep. n.329 in data 30 ottobre 2001 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Roma e della determinazione n. 130802 del 1° marzo 2007 della Regione Lazio.

Art. 2

Il presente Regolamento ha validità nell'area demaniale marittima in concessione relativa al porto turistico e vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine beni e infrastrutture o che prestino la loro opera nell'ambito portuale.

La Società concessionaria provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Nello spirito del presente Regolamento interno e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione di esso curerà, altresì, l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti del porto medesimo.

Art. 3

Tutti i frequentatori del porto turistico e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n.327 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15/02/1952, n. 328 nonché nella normativa attinente in particolare al settore marittimo.

I medesimi sono parimenti tenuti all'osservanza della normativa in materia doganale di polizia, igiene e di tutela dell'ambiente, nonché di qualunque altra norma comunque applicabile. Pertanto l'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alla legge ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sulla sicurezza.

Art. 4

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) "Società": la società concessionaria demaniale Porto Turistico di Roma s.r.l.;
- b) "utente": la persona fisica o giuridica o ente al quale risulta assegnato un posto d'ormeggio o sia titolare del diritto di utilizzazione di una unità immobiliare;
- c) "direttore": la persona dipendente dalla "Società" o di quella alla quale la concessionaria demaniale ha affidato la gestione dei servizi portuali e da questa designata direttore del porto;
- d) "addetti": il personale addetto ai servizi di banchina e torre di controllo, dipendente dalla società e da questa designato secondo le modalità del successivo articolo 6.

Art. 5

La Società potrà in ogni momento aggiornare il presente Regolamento limitatamente alla parte privatistica nonché proporre per l'approvazione dell'Autorità Marittima, per quanto di sua competenza, quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per un miglior esercizio ed uso del porto turistico onde poter mantenere, sino al termine della concessione, la massima funzionalità, efficienza e sicurezza.

La Società sarà ovviamente obbligata anche ad adeguare il presente Regolamento a domanda delle Autorità competenti.

Art. 6

La conduzione tecnica dell'approdo è curata dal Direttore il cui nominativo dovrà essere, a cura della Società, comunicato all'Autorità Marittima. Esso è coadiuvato da apposito personale che durante l'espletamento del servizio dovrà essere facilmente identificabile con apposito (distintivo e) vestiario. Per gli aspetti nautici, vengono identificate le seguenti mansioni, con a fianco indicati i requisiti:

DIRETTORE, secondo i requisiti ritenuti idonei dalla società e quelli di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 208 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ADDETTI DI BANCHINA E TORRE DI CONTROLLO, non essere stato condannato a pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, delitto contro la fede pubblica salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il servizio di assistenza ai diportisti è garantito dalle 07.00 alle 23.00 con almeno un addetto ai servizi di banchina.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, in particolare in presenza o previsione di venti provenienti dal 2° o 3° quadrante d'intensità pari o superiore a 20 nodi (da rilevarsi/documentare con idonea strumentazione a cura della direzione del porto di Roma), dovrà essere predisposto, dalle ore 23:00 alle ore 07:00, un turno di reperibilità del suddetto personale, che dovrà essere preventivamente comunicato alla Delegazione di spiaggia di Ostia. Quest'ultima, qualora lo valutasse necessario, per le condimeteo in atto a prescindere dai parametri meteo sopra riportati, richiederà alla Direzione del porto di attivare, comunque, il sopra citato turno di reperibilità.

Art. 7

Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri Organi dello Stato, il Direttore vigila affinché nell'ambito del porto siano rispettate le norme di legge in vigore; egli ha l'obbligo di segnalare all'Autorità Marittima ed ai competenti Organi di Polizia tutte le eventuali infrazioni alle vigenti leggi.

La vigilanza nell'ambito del comprensorio è estesa alle imbarcazioni degli Utenti, agli impianti ed alle attrezzature di tutto il porto turistico, assicurando il rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni particolari. Tutto il personale della Direzione potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni della Direzione e segnalerà alla Direzione stessa infrazioni o rifiuti da parte degli Utenti.

Come previsto dall'art. 9 la Società non è comunque responsabile per eventuali furti, sottrazioni, smarrimenti ovunque avvengano.

Art. 8

Il Direttore, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Esso può adottare le misure previste dal successivo art. 62.

Art. 9

La Società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito del porto o a bordo delle unità o delle autovetture.

Pertanto tutti coloro che utilizzano il porto devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili; per tale motivo la società consentirà l'ingresso al comprensorio di personale addetto ai servizi di vigilanza e guardiania in possesso dei requisiti di legge, direttamente incaricati da ogni utente, previa espressa richiesta alla direzione.

Art. 10

La Società assicura i seguenti servizi:

- a) assistenza all'ormeggio e disormeggio;
- b) antincendio e antinquinamento, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- c) pulizia dello specchio acqueo;
- d) pulizia dei pontili e delle banchine e, in generale, di tutto l'ambito portuale;
- e) raccolta dei rifiuti solidi di bordo che saranno depositati in apposite aree e smaltiti come specificato nel Regolamento della raccolta rifiuti in vigore;

- f) radio e trasmissione bollettino meteorologico;
- g) idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
- h) illuminazione nell'ambito del porto;
- i) segnalamenti marittimi;
- j) manutenzione straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
- k) vigilanza e rimozione auto in sosta abusiva;
- l) cura e manutenzione delle aree verdi;
- m) monitoraggio della dinamica costiera e dei fondali alla bocca del porto e all'interno dello stesso;
- n) monitoraggio della qualità delle acque interne;
- o) dragaggio dell'imboccatura e dell'avamposto per il mantenimento dei fondali;
- p) manutenzione dell'impianto di ricircolo delle acque.

Ciascun posto di ormeggio è fornito di presa per l'acqua potabile e di presa per l'energia elettrica, di bitte o anelli per l'ormeggio poppiere, di un penzolo di catena per l'ormeggio prodiero e di un corpo morto, la cui manutenzione sarà fatta a cura della Direzione. E' vietato utilizzare le cime di salpamento delle catenarie per l'ormeggio.

L'Utente è tenuto direttamente alla predisposizione, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio, se in cattivo stato di usura. La Direzione non risponde per danni che si dovessero verificare in seguito a rottura delle cime o per il loro cattivo incappellamento sulla bitta.

A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Art.11

La Direzione effettua servizio VHF sul canale di lavoro assegnato dal Ministero delle Comunicazioni (*effettua anche il servizio di ascolto sul canale 16*).

Art.12

I servizi indicati negli articoli precedenti godono della clausola di esclusiva a norma dell'art. 1567 del Codice Civile.

Gli Utenti sono tenuti al pagamento dei servizi precitati secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel Regolamento di Utenza richiamato nel contratto per la cessione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio.

Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique ecc.) e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi senza alcuna responsabilità da parte della Società.

In caso di trasferimento del diritto di utilizzo di unità immobiliari portuali è fatto obbligo al cedente di chiedere ed ottenere per iscritto l'assenso della Società e, una volta ottenuto, indicare alla Società stessa da quale data l'addebito deve essere fatto al subentrante che rimane comunque obbligato a corrispondere eventuali somme dovute a qualsiasi titolo per periodi pregressi.

CAPO 2° DIVIETI ED OBBLIGHI

Art.13

E' vietato chiedere direttamente al personale del porto interventi di qualsiasi genere, ogni richiesta deve essere inoltrata tramite la Direzione.

In particolare, al personale del porto è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni salvo nei casi previsti dai successivi artt. 28, 39, 45, 53 e 64.

Art.14

In tutto l'ambito interno del porto è vietata la pesca di qualsiasi tipo da terra e da bordo nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi.

Art.15

Nello specchio acqueo portuale è vietato effettuare la balneazione, lo sci nautico e il canottaggio.

Art.16

In tutto l'ambito portuale sono vietati sia il gioco del pallone che qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestie o disturbo alla quiete pubblica.

Le attività sportive consentite devono svolgersi esclusivamente negli spazi a ciò consentiti.

Art.17

Nell'ambito portuale tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se liberi, devono circolare con collare e museruola.

In ogni caso i cani di grossa taglia devono essere condotti col guinzaglio e debbono essere provvisti di museruola.

I proprietari degli animali hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi sporcati dai propri cani.

I proprietari devono tenere i cani sempre sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia rimanendo, in ogni caso, responsabili per eventuali danni.

Art.18

E' vietato porre in moto, a meno che l'imbarcazione stia per lasciare l'ormeggio o sia stata espressamente autorizzata dalla Direzione, e, comunque per non più di 20 (venti) minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09.00 e dopo le ore 20.00 nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30 durante il periodo giugno - settembre compresi e nei giorni festivi e prefestivi. Negli stessi giorni ed ore è vietato l'uso dei generatori di bordo.

E' vietato, inoltre, l'uso di segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l'effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi, etc.) che possa disturbare la quiete altrui.

L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose e persone è subordinata al preventivo nulla osta della Direzione.

Art.19

E' vietato ingombrare con oggetti, materiale ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.

In caso di inosservanza la Direzione provvederà anche senza preavviso a far rimuovere quanto depositato abusivamente, a spese del proprietario.

Art.20

E' vietato custodire in locali di deposito materiali infiammabili, esplosivi o suscettibili di formare miscele esplosive.

Art.21

E' vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni.

Ai trasgressori saranno addebitate le eventuali spese di pulizia, riparazione e ripristino.

Art.22

E' vietato in tutto l'ambito portuale, effettuare il lavaggio degli autoveicoli.

Art.23

L'accesso ai pontili è riservato:

- ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed ospiti delle unità ormeggiate;
- al personale dipendente o fiduciario della Società;
- ai tecnici autorizzati dalla Direzione ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione.

Pertanto, è fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio.

Art.24

Durante le ore di chiusura degli esercizi pubblici e commerciali è vietato l'ingresso nel porto di estranei; a tal proposito la Società è tenuta a predisporre adeguato servizio di vigilanza.

Art.25

Nel porto è vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, fatta eccezione per quelle predisposte ed autorizzate dalla Società e comunque all'interno delle aree appositamente destinate allo scopo dalla Società.

L'impiego di sommozzatori all'interno del Porto Turistico di Roma, deve essere autorizzato dalla Società concessionaria.

Una volta ottenuta l'autorizzazione della società concessionaria, per poter operare, il sommozzatore, deve fare istanza alla Direzione del Porto, almeno 24 ore prima dell'intervento, specificando l'ormeggio, il nominativo dell'imbarcazione interessata dai lavori, la durata presunta dell'intervento ed il tipo di lavoro da effettuare. È fatta salva la deroga in caso di situazioni d'emergenza che possano causare danni a cose e persone delle quali dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Direzione del Porto e, ove previsto, all'Autorità Marittima.

I lavori che possono essere svolti sono: recupero oggetti - cime nell'elica, ispezione organi di propulsione, ispezioni scafo.

I sommozzatori debbono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima, in possesso del brevetto in corso di validità ed essere autorizzati ad effettuare l'attività di sommozzatore nell'ambito del porto (nel caso fossero iscritti in altri Compartimenti Marittimi).

Le copie delle autorizzazioni rilasciate dalla Società Concessionaria / Direzione, complete della sopracitata documentazione, dovranno essere trasmesse, prima dell'esecuzione dei lavori, alla Delegazione di Spiaggia di Ostia.

Art. 26

Tutte le unità da diporto in entrata, in uscita e all'interno del porto non devono superare la velocità di tre nodi e devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare.

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata nel porto turistico e dell'uscita dallo stesso, gli Utenti di ormeggi riservati potranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo della Società.

Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; tutte quelle munite di VHF dovranno tuttavia mettersi in contatto con la Torre di Controllo prima dell'entrata; quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro della Torre di Controllo, prima di impegnare l'imboccatura del porto.

Le imbarcazioni dirette alla banchina rifornimenti dovranno darne comunicazione alla Torre di Controllo, in modo da consentire la disciplina del traffico in caso di forte affluenza. Tale norma si applica anche alle unità da pesca.

Art.27

La navigazione a vela può essere autorizzata esclusivamente e di volta in volta dalla Torre di Controllo. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà attendere comunque l'autorizzazione della Torre di Controllo.

Art. 28

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali è formalmente vietato a tutte le imbarcazioni salvo casi di effettiva forza maggiore, previo avviso alla Torre di Controllo, di dare fondo alle proprie ancore per ormeggiarsi. Esse devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio esistenti e sono responsabili di ogni eventuale danno che ad esse vengano arrecate o che arrechino ad altre imbarcazioni.

Le unità all'ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed altrui unità.

Ogni comandante è responsabile dell'ormeggio della propria unità e dovrà provvedervi anche per il caso che in sua assenza sopraggiunga maltempo.

Comunque, la Direzione potrà far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per far rinforzare gli ormeggi.

All'uopo i proprietari di ogni imbarcazione ormeggiata nel porto potranno lasciare una copia di chiavi, in busta sigillata, presso la Direzione con esplicita autorizzazione al personale della Direzione stessa di movimentare l'imbarcazione in caso di emergenza.

La Società non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

Art. 29

È vietato l'accesso ai pontili, qualunque ne sia il motivo a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato.

La Società potrà dotare ciascun pontile di appositi carrelli a ruote gommate per il trasporto merci, bagagli etc. dalle autovetture alle imbarcazioni ormeggiate.

Art. 30

Il rimessaggio invernale, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni dovranno essere effettuati negli spazi appositamente indicati dalla Società previo versamento delle tariffe vigenti.

La pulizia ed il trattamento delle carene, potranno essere effettuate esclusivamente a terra, negli spazi idonei e conformi alla normativa ambientale vigente.

Art. 31

Le Ditte operanti nel porto non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto e quelle interne se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni richieste e dovranno comunque attenersi alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 32

Nessuna modifica o aggiunta potrà essere apportata sia alle attrezzature portuali che ai locali commerciali (infissi, insegne, etc.) se non previa autorizzazione della Società.

E' vietato, comunque, mutare in qualsivoglia modo la destinazione o l'uso di manufatti, aree e spazi stabilito dalla Società

Il cantiere navale, oltre ad esercitare l'attività di manutenzione e riparazione può procedere anche alla progettazione e costruzione di navi, imbarcazioni e natanti da diporto.

Per ogni necessità dovrà essere interpellata la Società che provvederà ad adottare gli eventuali opportuni provvedimenti.

Art. 33

La velocità massima consentita nelle strade all'interno del porto è di 10 km. orari per le autovetture ed i motocicli.

L'accesso dei veicoli all'interno del porto è consentito ai Titolari di posti macchina.

I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso.

Superati i limiti di tempo concesso e comunque quando gli automezzi sono trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari. Presso la Società è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con l'indicazione del nominativo cui sono riservati. Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.

In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione come precisato nell'art. 34.

Il posto macchina non potrà essere utilizzato, salvo specifica autorizzazione della Società, per parcheggiare roulotte, campers, carrelli porta barca e, in ogni caso, veicoli di qualsiasi tipo le cui dimensioni eccedano quelle indicate dalle apposite strisce e previa consegna alla Società della tessera di ingresso autovettura per il parcheggio altrimenti utilizzato.

Ai Titolari dei posti macchina è rilasciato apposito contrassegno portante il numero del posto medesimo che va tenuto costantemente in evidenza sul parabrezza.

Agli aventi diritto verrà inoltre consegnata dalla Società apposita tessera magnetica che è la sola abilitata a permettere il funzionamento della sbarra di ingresso, in entrata e in uscita. L'accesso è consentito, altresì, ai taxi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative operazioni nonché ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso ed antinquinamento e a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi e merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Società da tenere in evidenza sul parabrezza dell'autoveicolo.

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi esclusivamente lungo gli itinerari, nelle sedi stradali e alla velocità indicata da apposita segnaletica.

Indipendentemente da ciò ogni conducente dovrà condurre il proprio mezzo con la massima prudenza e con la consapevolezza che in tutto l'ambito portuale l'accesso ai mezzi terrestri è consentito per il parcheggio e non per la circolazione.

La sosta degli autoveicoli in zona non consentiti darà luogo l'immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari.

Art. 34

La rimozione forzata di cui al precedente articolo sarà effettuata, senza preavviso alcuno, da automezzi all'uopo attrezzati, a cura della Direzione e a ciò gli Utenti prestano sin d'ora il loro incondizionato assenso.

I veicoli rimossi saranno trasportati in appositi spazi e/o a depositi autorizzati, a spese del proprietario che ne rientrerà in possesso solo dopo aver pagato i relativi oneri.

La custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato è cura di chi vi provvede, ivi compresi eventuali danni arrecati ai veicoli rimossi.

Art. 35

Le insegne delle attività commerciali ubicate all'interno del porto turistico devono essere installate previa approvazione della Società e nel rispetto della vigente normativa, nelle posizioni all'uopo destinate; di massima, per quelle luminose, dovrà evitarsi che le stesse siano rivolte verso il mare ed in ogni caso dovrà essere adottata ogni precauzione al fine di evitare interferenze alla navigazione marittima ed ai relativi segnalamenti.

Art. 36

Il carico e lo scarico dei materiali dei locali commerciali potrà essere effettuato esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle 06.00 alle 13.00 dei giorni prefestivi.

Art. 37

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali saranno quelli previsti dalle leggi in vigore, salvo deroghe delle Autorità competenti da richiedere per il tramite della Società.

CAPO 3°

NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

Art. 38

La Società predispone e mantiene efficiente e pronto all'uso impianti fissi o mobili antincendio in misura e quantità previste dalle vigenti norme; provvede altresì all'addestramento del personale al fine di assicurare il primo intervento in caso di incendio. Per tale esigenza, la Direzione, sino all'intervento dell'Autorità Marittima e dei Vigili del Fuoco, interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla Società, richiedendo e coordinando ove ricorre il caso, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità.

In ogni caso provvede ad informare con immediatezza i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima.

Art. 39

La Società assicura una dotazione minima di presidi antinquinamento costituita da:

- a) rullo fisso, posto all'imboccatura del porto, con idonee panne avvolgibili in misura sufficiente ad effettuare la chiusura dell'imboccatura stessa;
- b) imbarcazione avente a bordo idonea attrezzatura oleoassorbente, idrorepellente per recupero idrocarburi dal mare. In caso d'inquinamento, la Direzione deve informare immediatamente l'Autorità Marittima e, a seconda dell'esigenza, richiedere tempestivamente l'intervento di ditte autorizzate specializzate all'espletamento dei servizi antinquinamento in mare.

Art. 40

I responsabili delle unità presenti in porto sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- a) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno avendo cura di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
- b) ogni unità dovrà adottare le misure necessarie ad evitare il versamento a mare di miscele di idrocarburi di sentine; tali miscele potranno essere date a terra recapitandole negli appositi luoghi di raccolta;
- c) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui, perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- d) gli estintori devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- e) in caso di inizio di incendio i responsabili dell'unità interessata dovranno impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo, e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione;
- f) prima della messa in moto dei motori l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- g) gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; in assenza di personale a bordo, il comandante o il proprietario dell'unità dovrà disporre affinché siano disalimentate dalla fonte tutte le utenze elettriche (generatori, batterie servizi, batterie del motore, il cavo elettrico per l'alimentazione da terra);
- h) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati; quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse;
- i) il rifornimento di carburante alle imbarcazioni o alle autovetture deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione ai carburanti e affini esistente nel porto; è assolutamente vietata nell'ambito portuale qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema, salvo causa di forza maggiore (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc.) da valutarsi esclusivamente dalla Direzione dietro richiesta dell'interessato; è assolutamente vietato fumare nell'area adibita al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento.
- j) il gestore del distributore di carburanti dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza il sistema antincendio previsto dal verbale di collaudo e provvedere ad un adeguato sistema antinquinamento con idonee panne galleggianti pronte a circoscrivere l'eventuale sversamento di oli in mare. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di inquinamento da idrocarburi o di incendio di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi e agli arredi ed opere portuali.

Art. 41

La Società predispone e mantiene locali igienici a terra a disposizione 24 ore su 24.

Non potranno essere usati i servizi di bordo delle unità che non siano muniti di apposita attrezzatura per la raccolta dei liquami. È fatto altresì divieto di scaricare in porto le acque reflue domestiche prodotte a bordo.

Art. 42

Sono fatte salve le responsabilità civili per danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti che possa essere riportato a responsabilità di Utenti.

CAPO 4°
ORMEGGIO DELLE UNITA'

Art. 43

Nel porto turistico di Roma sono previsti 831 ormeggi, così ripartiti e meglio specificati nella annessa planimetria:

- fino a 8 metri n. 96;
- fino a 10 metri n. 170;
- fino a 12 metri n. 338;
- fino a 15 metri n. 121;
- fino a 18 metri n. 61;
- fino a 20 metri n. 21;
- fino a 25 metri n. 13;
- fino a 30 metri n. 1;
- fino a 35 metri n. 2;
- fino a 40 metri n. 4;
- fino a 45 metri n. 1;
- fino a 52 metri n. 1;
- fino a 53 metri n. 1;
- fino a 55 metri n. 1;

Un numero di posti barca conforme a quanto previsto dall'art. 49 – nonies del D,Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) è posto a disposizione di unità in transito o in sosta limitata.

Un numero adeguato è lasciato a disposizione dei mezzi nautici che operano in porto e delle imbarcazioni da traffico o da pesca che per causa di forza maggiore possono essere costrette ad accedere e sostare in porto.

Un tratto di banchina di metri lineari 37 (trentasette) è destinato a soddisfare le esigenze dell'Autorità Marittima connesse all'ormeggio di mezzi navali delle Amministrazioni Statali.

Art. 44

I posti di ormeggio sono contrassegnati con lettera alfabetica e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile.

Il Titolare del diritto di utilizzo dispone dell'ormeggio di cui ha il diritto di utilizzo e la Società provvede affinché questo rimanga libero anche in caso di prolungata assenza dell'interessato.

L'Utente che intende cedere a terzi l'utilizzo temporaneo dell'ormeggio di cui è titolare del diritto di utilizzo dovrà:

- a) comunicare per iscritto e con congruo preavviso alla Società il nominativo del terzo e della relativa imbarcazione;
- b) accertarsi che le dimensioni fuori tutto dell'imbarcazione non siano superiori a quelle consentite per l'ormeggio di cui è titolare;
- c) rendere edotto il terzo utilizzatore sulle norme contenute nel presente Regolamento che egli si impegna ad osservare.

La Direzione si riserva la facoltà di comunicare all'Utente il proprio dissenso ove ricorrano le circostanze.

L'Utente rimane in ogni caso responsabile nei confronti della società.

La Direzione cura la tenuta di un apposito elenco su cui saranno registrate le unità in sosta (nome e dimensione dell'imbarcazione) ed il nominativo ed il recapito degli aventi diritto.

La Direzione provvederà a far rimuovere l'unità a spese dell'interessato in caso di occupazione di un ormeggio non di pertinenza.

Art. 45

Le unità non possono avere dimensioni, sia in lunghezza che in larghezza, superiori a quelle indicate per le categorie dei rispettivi posti barca, e precisamente:

- Cat. 8 m: lungh. 8,40 m x larg. 2,73 m
- Cat. 10 m: lungh. 10,50 m x larg. 3,24 m

- Cat. 12 m: lungh. 12,60 m x larg. 3,84 m
- Cat. 15 m: lungh. 15,75 m x larg. 4,55 m
- Cat. 18 m: lungh. 18,90 m x larg. 5,05 m
- Cat. 20 m: lungh. 21,00 m x larg. 5,46 m
- Cat. 25 m: lungh. 26,25 m x larg. 6,57 m

La Direzione, ove la situazione lo consenta, potrà consentire l'ormeggio di imbarcazioni con misure eccedenti quelle indicate per ciascuna categoria.

Per l'eventuale inosservanza da parte degli Utenti – salvo maggiori e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati ai sensi del successivo art. 61 – la Direzione, qualora non fosse ottemperato al suo invito, provvederà alternativamente a:

- trasferire, o far trasferire da terzi, l'imbarcazione ad altro ormeggio di adeguate dimensioni a spese e rischio dell'inadempiente a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'ormeggio cui sarà trasferita l'imbarcazione;
- far tirare a secco l'imbarcazione a spese e rischio del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti, collocandola a terra, anche in aree di proprietà o amministrate da terzi.

Nel caso in cui una imbarcazione occupi senza titolo un posto ormeggio, anche per scadenza del contratto di utilizzo, la Direzione potrà rimuovere o far rimuovere da terzi l'imbarcazione a spese e rischio del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti, collocandola a terra, anche in aree di proprietà o amministrate da terzi. La morosità nel pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del posto ormeggio e del corrispettivo per i servizi di cui all'art. 10 costituisce occupazione senza titolo dello stesso.

Art. 46

Tutte le unità che utilizzano il porto devono essere tenute in buono stato di conservazione e in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Il proprietario è comunque responsabile dei danni che la stessa, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, possa arrecare ad altre imbarcazioni e al porto.

I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Il lavaggio delle unità in porto da parte dei singoli proprietari è consentito esclusivamente con acqua e detersivi biodegradabili di tipo omologato.

Le operazioni di lavaggio non possono protrarsi oltre i 30 minuti nel bacino di ponente e oltre i 20 minuti in quello di levante.

Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all'avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare la pulizia esterna a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

Qualora la Direzione constati che un'imbarcazione è allo stato di abbandono e che corre il rischio di affondare e causare danni alle imbarcazioni e attrezzature circostanti, avviserà, ove possibile, immediatamente il proprietario, affinché sia eliminato il rischio di cui sopra. Se non si dovesse provvedere entro i termini stabiliti, da parte del proprietario dell'imbarcazione, la stessa sarà tirata in secco a spese e rischio del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Qualora un'imbarcazione affondi dentro il porto o avamperto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla immediata rimozione o allo smantellamento del relitto.

In caso di non tempestivo adempimento da parte dell'Utente la Direzione dovrà darne notizia all'Autorità Marittima e procederà con il recupero/rimozione addebitandone gli oneri al proprietario inadempiente, ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse dalla Direzione per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavoro, manutenzione o altri simili motivi.

Art. 47

Sia nei posti di transito che riservati, la Direzione si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali.

CAPO 5° TRAFFICO

Art. 48

Prerogativa principale della Direzione e l'assegnazione dei posti di ormeggio agli Utenti. Alle imbarcazioni in transito è riservato un numero di posti barca conforme a quanto previsto dall'art. 49 – nonies del D,Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto).

Art. 49

Alle unità in transito si applicano le disposizioni dell'art. 49 – nonies del Codice della Nautica da Diporto.

Le unità in transito, in attesa dell'assegnazione di un posto d'ormeggio da parte della Direzione, dovranno sostare nella banchina rifornimento carburanti sita in avamposto lato sinistro.

La sosta dell'unità nei posti pubblici non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, quanto disposto dal citato art. 49-nonies del Codice della Nautica da Diporto.

In caso di accertate ulteriori disponibilità, la sosta potrà essere prolungata, previo pagamento anticipato delle tariffe previste.

L'Utente in transito, appena ormeggiato, dovrà presentarsi con i documenti di bordo alla Direzione al fine di espletare le formalità di arrivo e ottenere il godimento dei servizi portuali, previo pagamento dei corrispettivi calcolati per l'intero periodo di sosta.

La Direzione è tenuta al mantenimento di un elenco con la situazione giornaliera delle unità in transito, dal quale sia facilmente possibile risalire all'unità.

Le tariffe per i posti in transito valgono per periodi non frazionabili di 24 ore, a partire dall'orario di effettivo attracco. Le tariffe per il transito sono quelle in vigore regolarmente approvate dall'Autorità Marittima.

Art. 50

In caso di uscita delle unità con assenza prevista oltre le 24 ore è norma di prudenza da parte del comandante avvertire la Direzione, ai fini della sicurezza, indicando la località che intende raggiungere nonché la data di previsto rientro.

La Direzione deve essere informata anche quando il rientro sia previsto nelle ore notturne.

Art. 51

La Direzione regola l'entrata e l'uscita delle imbarcazioni autorizzando e disponendo i movimenti anche sulla base delle eventuali norme del presente regolamento.

I comandanti delle unità sia italiane che estere sono tenuti ad eseguire le disposizioni ricevute dalla direzione rimanendo però responsabili della corretta esecuzione della manovra.

Art. 52

La Direzione potrà disporre il movimento e lo spostamento di una unità, qualora si rendesse necessario, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e la manutenzione di opere e fondali; la Direzione si riserva, altresì, la facoltà di spostare un'unità in altro posto d'ormeggio barca equivalente o di maggiore superficie in caso di manifestazioni sportive, fieristiche, per altre motivate esigenze della Direzione anche connesse alla ottimizzazione dell'utilizzo dei posti ormeggio, per soddisfare le esigenze dell'Autorità Marittima anche connesse all'ormeggio di mezzi navali delle Amministrazioni Statali.

In caso di assenza del proprietario o del comandante ovvero in caso di rifiuto da parte di essi, la Direzione potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

La Direzione si riserva, inoltre per i medesimi motivi di cui al comma primo del presente articolo – la facoltà di utilizzare i posti auto degli utenti assegnandone in uso altri equivalenti o di maggiore superficie.

La Direzione disporrà altresì a segnalare eventuali aree a terra ed a mare necessarie per i lavori di manutenzione ivi compresi i lavori subacquei.

Eventuali interdizioni di aree saranno regolate con ordinanze del Capo del Circondario Marittimo.

CAPO 6°
UNITA' IMMOBILIARI

Art. 53

I titolari del diritto di utilizzo delle unità immobiliari sono tenuti al pagamento delle quote di loro pertinenza per i servizi di cui all'art. 10.

Essi dovranno informare la Società nel caso di affidamento a terzi dell'utilizzo temporaneo delle unità.

In ogni caso l'obbligo del pagamento dei servizi di cui sopra incombe ai soli titolari del diritto di utilizzo.

Art. 54

Ad eccezione di quanto stabilito per il Direttore e per gli addetti di banchina (vds. art.7), le attività professionali e commerciali svolte all'interno del comprensorio potranno essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente sotto la responsabilità del titolare di ciascuna ditta secondo le esigenze individuate dalla Società che curerà altresì la vigilanza sulle attività.

Art. 55

Gli Utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di manutenzione, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie. Nel caso l'Utente non vi provvedesse, la Società provvederà a farle eseguire in proprio, con addebito delle relative spese all'Utente stesso.

Art. 56

L'Utente deve astenersi dall'apportare modifiche allo stato dell'unità immobiliare a meno di aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'assenso della Società. Per i fini del presente Regolamento è considerata una modifica anche l'installazione di verande e tende in materiale precario e facilmente asportabile.

Non è altresì consentito ingombrare gli spazi antistanti o adiacenti l'unità immobiliare con piante, addobbi, materiali ed arredi di qualsiasi tipo. Il posizionamento di tavolini, sedie, ombrelloni ecc. deve essere autorizzato espressamente dalla Società.

Art. 57

L'Utente è responsabile per i danni diretti e indiretti che potessero derivare a terzi; la Società è esonerata da ogni responsabilità.

Art. 58

L'Utente deve utilizzare l'unità immobiliare per i fini a cui essa è destinata.

Non può in ogni caso svolgervi attività non consentita dalla legge, rumorosa e che comunque possa arrecare disturbo ai vicini.

In particolare, deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli Utenti, dovendo a tal fine essere limitato nel tempo e tenuto comunque a volume ridotto l'uso di apparecchi radio, televisori, e simili.

Art. 59

La Società si riserva la facoltà di concedere l'uso della sala conferenze di cui è dotato il porto turistico, per un periodo di tempo determinato e previo versamento della somma pattuita, ad Enti, Associazioni, Società e privati.

Art. 60

Con apposito Statuto saranno fissati i criteri e le modalità per ottenere la qualifica di Socio dello Yacht Club eventualmente istituito ed ubicato all'interno del porto.

CAPO 7°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Tutte le unità che utilizzano il porto dovranno essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l'incendio compreso il ricorso terzi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita e depositata In copia a richiesta della Direzione che potrà richiederne l'integrazione di valore qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.

Parimenti coloro che a qualsiasi titolo svolgono servizi (varo ed alaggio imbarcazioni, manutenzione, distribuzione di carburanti, ecc.) nell'ambito del porto dovranno essere coperti da polizza assicurativa, ritenuta adeguata dalla Società.

Art. 62

Nei confronti dei contravventori delle norme interne del presente Regolamento (con esclusione quindi di quegli articoli specificati al successivo comma del presente articolo), a cura della Direzione saranno applicati i seguenti provvedimenti:

a) per la prima infrazione verrà inviata all'Utente lettera formale di diffida da parte della Direzione;

b) alla successiva infrazione o anche nel caso di persistente rifiuto ad attenersi alle disposizioni impartite (rese per iscritto o anche verbalmente nei casi di comprovata urgenza) dal personale di servizio o dalla Direzione, in considerazione del grave arrecato al buon funzionamento del porto, la Società si riserva la facoltà della risoluzione del contratto di utenza, così come previsto dal contratto medesimo, fatta salva ogni altra eventuale azione per risarcimento dei danni causati;

c) ove ricorrano i casi indicati nel punto b) le imbarcazioni potranno essere successivamente rimosse o fatte rimuovere da terzi, a rischio del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti, collocandola a terra, anche in aree di proprietà o amministrate da terzi, addebitandone le spese all'Utente che si è reso responsabile della infrazione.

Per le violazioni di quanto previsto dal presente regolamento e delle disposizioni dell'Autorità Marittima, verranno applicate le sanzioni di Legge.

Art. 63

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento tra la Società e gli Utenti del porto o qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Roma.

Roma.